REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali

CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO

TRA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Servizio Tutela della natura e politiche forestali

E

AGENZIA FORESTAS

per

ADOZIONE DEI PIANI FORESTALI DI INDIRIZZO TERRITORIALE NELLA REGIONE SARDEGNA

NEL QUADRO DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE FORESTALE

(DGR N. 17/51 DEL 19/05/2022)

CONVENZIONE

TRA

L'Assessorato della Difesa dell'ambiente della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali, (di seguito Servizio TNPF), con sede in via Roma, 80 – 09123 Cagliari – CF: 80002870923 legalmente rappresentato dal Dott. Giuliano Patteri, in qualità di direttore del medesimo servizio;

E

L'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (di seguito Agenzia FoReSTAS) con sede in Viale Merello n. 86, P.IVA: 03669190922, legalmente rappresentata dal Dott. Maurizio Malloci in qualità di Direttore generale;

d'ora innanzi anche "le Parti",

PREMESSO

- che con il decreto legislativo n. 34 del 3 aprile 2018 è stato adottato il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali;
- che tra le finalità stabilite dall'articolo 2, comma 1, alla lettera e) c'è, in particolare, quella di promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle Regioni e delle autonomie locali;
- che la programmazione forestale, così come declarato dall'articolo 3 comma 2, lettera o), rappresenta l'insieme delle strategie e degli interventi volti, nel lungo periodo, ad assicurare la tutela, la valorizzazione, la gestione attiva del patrimonio forestale o la creazione di nuove foreste e prevedendo un livello di pianificazione intermedia rappresentato dai Piani forestali di indirizzo territoriale quale strumento idoneo per comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive e amministrative;
- che con i decreti interministeriali (MiPAAF – MiC – MiTE) n. 563734 e n. 563765 del 28 ottobre 2021 del sono stati adottati i criteri minimi nazionali relativi alla classificazione e progettazione della viabilità forestale e silvo-pastorale, alla elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale, rispettivamente;
- che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreto n. 0591238 del11/11/2021, in coerenza con le norme richiamate, ha destinato alle Regioni una parte delle risorse del "Fondo per le foreste italiane per l'anno 2021", distribuendole in base alle loro superfici forestali, che per la Sardegna sono corrispondenti a € 519.260,00, in qualità di

contributo per sostenere l'attività diretta alla realizzazione dei Piani forestali di indirizzo territoriale;

CONSIDERATO

- che la Regione con la legge regionale 20 aprile 2016 n° 8 recante "Legge forestale della Sardegna" ha provveduto a disciplinare la complessità e la multifunzionalità del sistema forestale anche come motore dello sviluppo economico e sociale secondo una corretta gestione del territorio orientata alla tutela dell'ambiente e, contestualmente, ha istituito l'Agenzia FoReSTAS quale struttura tecnico-operativa regionale con ampie funzioni e competenze finalizzate alla tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio boschivo isolano.
- che l'art. 5, in particolare, individua la pianificazione quale strumento per l'attuazione della gestione sostenibile della risorsa forestale secondo tre livelli di pianificazione di cui uno, il secondo livello territoriale rappresentato dal Piano Forestale Territoriale di Distretto, è disciplinato dall'art. 7 e risulta corrispondente con il livello di pianificazione intermedia previsto dalla normativa nazionale;
- che lo stesso art. 7 prevede che la predisposizione di tale tipologia di piani, sotto il coordinamento dell'Assessorato regionale dell'ambiente sia in capo all'Agenzia FoReSTAS che può avvalersi della collaborazione di tutti gli enti competenti;
- che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 17/51 del 19/05/2022, ha dettato gli indirizzi per l'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Sardegna con il decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali 11 novembre 2021, n. 591238 e istituto una cabina di regia che, in ossequio alla legge, è coordinata dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e vede la partecipazione, oltre che dell'Agenzia Forestas incaricata della predisposizione dello schema di piano, anche del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro- Pastorale e delle Agenzie Agris e Laore;
- che nella citata deliberazione, ferma restando l'intenzione di procedere comunque celermente alla redazione dei piani forestali di tutti i 25 distretti contenuti nel PFAR, viene data iniziale priorità alla cabina di regia di attivarsi per la redazione di quelli che presentano notevoli peculiarità ambientali e interessano aree a forte rischio di spopolamento identificati dalla giunta stessa nel:

  1. Distretto Forestale Nuorese;
  2. Distretto Forestale Limbara Coghinas;
  3. Distretto Forestale Linas Marganai;

4. Distretto Forestale Giare;

e che, per quanto riguarda il distretto dell'Arci Grighine, la citata deliberazione ha previsto che si provvedesse all'aggiornamento e completamento del lavoro di redazione per giungere alla sua definitiva approvazione, una volta adeguati i documenti ai criteri minimi nazionali definiti dalla normativa in vigore.

- che le risorse erogate dal MIPAAF alla Regione Sardegna, che rappresentano un contributo come partecipazione alle spese connesse alle attività da svolgersi (come specificato nella nota del Ministero per l'Economia e le Finanze n. 18796 del 10/12/2021), sono state introitate alle casse regionali attraverso l'imposizione del vincolo di destinazione (V1131) e risultano disponibili nel Capitolo SC08.9558 "Fondo per le foreste italiane" - Missione 09, Programma 05 - Bilancio 2022/R.

VISTI

- l'articolo 2 (Finalità), comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" che individua tra gli obiettivi da perseguire quello di promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale;
- l'articolo 6 (Programmazione e pianificazione forestale) del TUFF comma 3 in cui è previsto che le Regioni possono predisporre, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative, piani forestali di indirizzo territoriale, finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva, nonché al coordinamento degli strumenti di pianificazione forestale;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di comune interesse.
- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e l'art. 2 della legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 nonché la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;
- la legge regionale 20 aprile 2016 n° 8 "Legge forestale della Sardegna", che istituisce, tra l'altro, l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna ed in particolare l'articolo 7 "Piano forestale territoriale di distretto" che attribuisce alla stessa agenzia l'onere della redazione dello schema preliminare;

- i decreti interministeriali (MiPAAF – MiC – MiTE) prot. MiPAAF n. 563765 e n. 563734 del 28 ottobre 2021 recanti, tra l'altro, i criteri minimi inerenti alla redazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e alla classificazione e progettazione della viabilità forestale e silvo pastorale;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 11 novembre 2021, n. 591238 che stabilisce che una quota parte delle risorse del Fondo per le foreste italiane per l'anno 2021 siano destinate alla concessione di un contributo alle Regioni e alle Province autonome, finalizzato a favorire l'adozione dei “piani forestali di indirizzo territoriale”;
- la deliberazione del Giunta regionale n. 17/51 del 19/05/2022 che detta gli indirizzi per l’utilizzo delle risorse assegnate dal MIPAAF alla Regione Sardegna;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto della collaborazione

La presente Convenzione regola i rapporti tra le Parti finalizzati al processo di approvazione dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale nel corso di tutte le sue fasi, dall’impostazione delle attività di redazione fino alla conduzione della procedura di VAS.

Le risorse finanziarie a disposizione, **pari ad € 519.260,00,** sono quelle destinate alla Regione Sardegna dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 11 novembre 2021, n. 591238, finalizzate a favorire l'adozione dei Piani forestali di indirizzo territoriale e per le quali la deliberazione del Giunta regionale n. 17/51 del 19/05/2022 ha dettato gli indirizzi per l’utilizzo.

In via preliminare, in coerenza con gli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 17/51 del 19/05/2022, per le notevoli peculiarità ambientali delle aree di interesse caratterizzate anche da importanti rischi di spopolamento è data priorità alla stesura dei Piani del:

1. Distretto Forestale Nuorese;

2. Distretto Forestale Limbara Coghinas;

3. Distretto Forestale Linas Marganai;

4. Distretto Forestale Giare;

per quanto riguarda il distretto dell'Arci Grighine, dovrà provvedersi, secondo le modalità appresso indicate, a quanto necessario per la definitiva approvazione, una volta aggiornati gli elaborati già realizzati adeguandoli ai criteri minimi nazionali per la pianificazione e la viabilità adottati con i decreti interministeriali nn. 563765 e 563734 del 28/10/2021.

Art. 3 - Attività dell'Assessorato della Difesa dell'ambiente – Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali

Sono poste in capo al Servizio TNPF, in qualità di centro di responsabilità su cui grava la gestione del capitolo di spesa SC08.9558 - Missione 09, Programma 05, tutti gli adempimenti di natura amministrativa e contabile relativi agli impegni e al trasferimento delle risorse, **pari ad € 519.260,00,** all'Agenzia FoReSTAS per le attività oggetto della presente convenzione.

È competenza del STNPF l'approvazione del Piano Operativo con determinazione dirigenziale di cui al successivo art. 5, la verifica dello stato di attuazione dei Piani Forestali di Distretto attraverso il monitoraggio costante delle attività eseguite dall'Agenzia fino all'approvazione dello stesso nonché la verifica della rispondenza della spesa alle norme di settore.

Il Servizio TNPF coordina, inoltre, la cabina di regia istituita con determinazione del Direttore del Servizio TNPF n. 622 del 11/07/2022 e configurata come Gruppo di Lavoro interassessoriale composto da funzionari con esperienza in materia designati dalle Direzioni generali interessate.

L'Assessorato provvede inoltre agli adempimenti amministrativi di propria competenza in fase di adozione dello schema di piano, di procedura di VAS e di approvazione definitiva.

Art. 4 - Attività dell'Agenzia FoReSTAS

Compete all'Agenzia FoReSTAS:

1. la redazione dello schema preliminare di piano, di cui all'art. 7 della L.R. 8/2016 in coerenza con i dettami contenuti nei decreti interministeriali prot. MiPAAF nn. 563765 e 563734 del 28 ottobre 2021 recante i criteri minimi inerenti alla redazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e le disposizioni per la classificazione e progettazione della viabilità forestale e silvo-pastorale in stretto raccordo con le indicazioni della cabina di regia regionale;
2. quanto necessario per gli adempimenti legati alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, con particolare riferimento alle attività dal processo di partecipazione pubblica previste in ambito di detta Valutazione.

L'Agenzia, preliminarmente alle attività di stesura e redazione degli schemi di PFIT, individua tramite un Piano operativo, di cui al successivo art.5 e nel rispetto delle menzionate priorità e criteri, le fasi operative necessarie per la redazione di uno Schema di Piano, individuando i Distretti forestali che, sulla base delle risorse messe a disposizione, saranno oggetto di pianificazione ed elaborando un cronoprogramma delle attività correlato ad un quadro previsionale di spesa basato sulle risorse messe a disposizione.

A seguito dell'approvazione del Piano Operativo, l'Agenzia predisporrà, per ogni distretto individuato, lo Schema preliminare di Piano forestale di indirizzo territoriale PFIT contenente l'analisi di dettaglio del territorio locale, e destinazioni funzionali degli ambiti forestali, la valutazione delle potenzialità e le possibilità di integrazione fra le diverse funzioni assolte dal bosco.

Lo schema preliminare di PFIT definirà le linee gestionali più efficaci in relazione alle diverse vocazioni dei sistemi boscati, individuando gli interventi strutturali e infrastrutturali correlati ed evidenziando gli strumenti finanziari potenzialmente disponibili a supporto della sua implementazione, oltre ad una proposta di piano della viabilità forestale.

Lo schema preliminare di PFIT predisposto dall'Agenzia, approvato dalla Cabina di regia ed adottato con decreto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, sarà sottoposto a consultazione da parte degli Enti locali interessati, delle organizzazioni e associazioni economiche e sociali e di tutti i soggetti interessati i quali possono presentare osservazioni.

Il PFIT, esaminate le osservazioni di cui sopra, verrà successivamente sottoposto alla procedura di VAS di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i, che si concluderà con la approvazione del Piano in via definitiva con decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente.

L'Agenzia, per la predisposizione dello schema preliminare di PFIT, per le attività legate alla Valutazione Ambientale Strategica (con particolare riferimento alle attività dal processo di partecipazione pubblica previste in ambito di detta Valutazione) e per la predisposizione del PFIT definitivo, si avvale delle consulenze e collaborazioni esterne indicate nel Piano Operativo, sotto forma di affidamento di servizi, per la definizione di aspetti specialistici ritenuti necessari.

L'Agenzia, in ogni momento, riferisce alla Cabina di Regia sullo stato di avanzamento delle attività propedeutiche e sulla stesura dello Schema preliminare di PFIT, su richiesta della medesima e comunque ogni 60 giorni.

Art. 5 – Piano Operativo

Entro sessanta giorni dalla stipula della presente Convenzione, l'Agenzia FoReSTAS provvede alla redazione di un Piano Operativo che dettaglia:

- una valutazione dei costi che consenta di definire quali, tra le priorità assegnate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 17/51 del 19/05/2022, si riesca a perseguire con le risorse al momento assegnate, come indicato nei precedenti articoli;
- il cronoprogramma delle attività da porre in essere;
- i servizi specialistici da acquisirsi e le modalità di affidamento, con una stima dei costi;
- una stima dei costi in termini di ore uomo e risorse impiegate dall'Agenzia al fine di computare la quota parte di contributo di competenza dell'Agenzia;
- eventuali risorse aggiuntive messe a disposizione dell'Agenzia

Tale programma operativo verrà portato all'attenzione della Cabina di Regia entro i successivi venti giorni per una formale approvazione e verrà, in caso di accoglimento favorevole della proposta, ratificato con determinazione del direttore del Servizio TNPF.

Art. 6 – Trasferimenti finanziari

La sottoscrizione del presente Accordo costituisce obbligazione giuridicamente vincolante ai fini dell'impegno delle risorse, pari ad € 519.260,00 del capitolo di spesa SC08.9558 - Missione 09, Programma 05 - del CdR 00.05.01.04 Servizio TNPF.

Le risorse verranno trasferite in unica soluzione a seguito dell'approvazione del Programma operativo da parte del direttore del Servizio TNPF, previo parere favorevole della Cabina di regia.

Art. 7 – Comunicazioni e scambio di informazioni

Le comunicazioni ufficiali tra le parti devono avvenire a mezzo posta elettronica certificata. Ogni altra forma di comunicazione non ha valore formale.

Art. 8 – Proprietà e utilizzo dei risultati

I risultati delle attività oggetto del presente Accordo saranno condivisi e potranno essere utilizzati dalle parti nell'ambito dei propri fini istituzionali.

Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti agli stessi, che quanto realizzato deriva dalla collaborazione con l'amministrazione regionale.

Art. 9 - Durata dell'accordo

La presente Convenzione entra in vigore alla data della stipulazione e si conclude alla data di approvazione definitiva dei PFTD, secondo le tempistiche di previsione indicate nel piano operativo.

Art. 10 – Modifiche all'Accordo

Eventuali modifiche alla presente Convenzione, allorché necessarie per il proseguo delle attività, fatta salva la condizione di cui al precedente articolo 9, potranno essere definite con appositi atti aggiuntivi sottoscritti dalle Parti.

Art. 11 - Responsabilità

Ognuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste nel presente Accordo, salvo che tali danni siano direttamente imputabili al comportamento doloso o gravemente colposo; in tal caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento dei danni.

Art. 12 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti per effetto delle obbligazioni reciproche saranno deferite al TAR Sardegna.

Art. 13 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia alla legge n. 241/1990 ed ai principi e norme del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Assessorato Difesa Ambiente Servizio Tutela della natura e politiche forestali Il direttore del Servizio Giuliano Patteri _____	Agenzia FoReSTAS Il Direttore Generale f.f. Maurizio Malloci _____